

# IL SETTORE PRODUTTIVO E L'IMPLEMENTAZIONE DELLA NUOVA LEGISLAZIONE SULL'ETICHETTATURA

Dr. Filippo Laviani

Area Europa e Regolamentazione  
Commercio Internazionale

Milano, 18 giugno 2012 c/o C.C.I.A.A. Milano



Nel settore  
Tessile/Abbigliamento la  
tematica dell'etichettatura dei  
prodotti si articola su tre livelli:

**1) Manutenzione**

**2) Origine (Made In)**

**3) Composizione fibrosa**

# 1) MANUTENZIONE


## A livello Comunitario

- No disciplina uniforme/vincolante

## A livello nazionale

- Circ. Min. Industria 7-2-2001 → Legge 126/91  
→ Codice del Consumo → D.L. 206/2005  
(Istruzioni e precauzioni d'uso)


- Simboli Ginetex



# Ginetex

(International Association for Textile Care Labelling)

Associazione internazionale, con sede legale in Francia, titolare del sistema di etichettatura di manutenzione dei prodotti tessili, basato su simboli grafici, che illustrano le modalità di utilizzo e conservazione dei prodotti tessili



# Il sistema dei simboli di manutenzione Ginetex


Il sistema di etichettatura informa gli utilizzatori circa il modo più idoneo per la conservazione dei prodotti T/A mediante i seguenti simboli: ®




	Lavaggio
	Candeggio
	Asciugatura
	Stiratura
	Manutenzione professionale dei materiali tessili

# Il sistema dei simboli di manutenzione Ginetex

I simboli sono internazionali e registrati presso l'ufficio internazionale dell'OMPI di Ginevra (Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale, anche nota come "WIPO" n. 211.247, n. 492.423 e n. 849.320) come marchi internazionali validi in diversi Paesi, tra cui l'Italia. Pertanto il loro utilizzo è subordinato al consenso di Ginetex e al pagamento del canone di licenza d'uso (royalty)





Nel 2009

## **Sistema Moda Italia**

negoziando un accordo con  
Ginetex diventa membro  
italiano dello stesso per  
garantire il servizio ai propri  
associati

# I Paesi attualmente Membri del Ginetex sono:

- Austria	- Olanda
- Brasile	- Portogallo
- Belgio	- Regno Unito
- Danimarca	- Repubblica Ceca
- Finlandia	- Slovenia
- Francia	- Spagna
- Germania	- Svizzera
- Grecia	- Tunisia
- Italia	- Turchia

## 2) Origine (Made In)

Non esiste una disciplina comunitaria vincolante, tuttavia se si desidera indicare l'origine del prodotto si fa riferimento alle regole d'origine

**NON PREFERENZIALE**

# La definizione di origine non preferenziale delle merci viene stabilita

- dall'art.24 del Codice Doganale Comunitario (Reg. Cee 2913/92):
- Una merce alla cui produzione hanno contribuito due o più Paesi è originaria del Paese in cui è avvenuta **l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, .....**
- PER I PRODOTTI TESSILI E' PREVISTA UNA REGOLA SPECIFICA (**ALLEGATO 10** DEL REG. 2454/93) prevista alla colonna 3 indipendentemente dalla circostanza che si verifichi il cambio di voce doganale o meno

# ORIGINE NON PREFERENZIALE <sup>11</sup>

(detta anche semplice, richiesta per l'etichettatura Made in)  
(1 operazione sostanziale effettuata nel Paese)

PRODOTTO		LAVORAZIONE MINIMA DI TRASFORMAZIONE
FILATO GREGGIO		FILATURA DA FIBRA
FILATO TINTO		TINTURA DEL FILATO, ACCOMPAGNATA DA ALMENO DUE OPERAZIONI DI PREPARAZIONE O RIFINITURA, SE IL MATERIALE NON ORIGINARIO (INCLUSO IL FILATO) HA UN VALORE NON SUPERIORE AL 48% DEL PREZZO FRANCO FABBRICA DEL PRODOTTO
TESSUTO ORTOGONALE O STOFFA A MAGLIA, GREGGI		TESSITURA (TRAMA + ORDITO)
TESSUTO ORTOGONALE, STAMPATI O TINTI		STAMPA O TINTURA + ALMENO 2 OPERAZIONI ACCESSORIE DI PREPARAZIONE O FINISSAGGIO
ABBIGLIAMENTO E MAGLIERIA		CONFEZIONE COMPLETA (TUTTE LE FASI SUCCESSIVE AL TAGLIO DEI TESSUTI)

Fonte: Codice Doganale Comunitario REG. 2454/93 dell'11.10.93

Milano, 18 giugno 2012 c/o C.C.I.A.A. Milano

# Esclusioni

- Non sono tuttavia considerate come facenti parte della determinazione dell'origine le:
- Operazioni di rifinitura (applicazione bottoni, etichette, accessorizzazione...)
- Operazioni di controllo (protezione dei prodotti, selezione prodotti...)

**Lavorazioni sempre insufficienti**



# Esempio 1 : Tessuto

- ✓ Filato prodotto in Italia
- ✓ **Tessitura ortogonale o produzione stoffa a maglia** realizzata in Germania
- ✓ ***Origine non preferenziale: Germania***

## Esempio 2: Camicia



- ✓ Tessuto cinese importato in Italia e spedito in Romania per effettuare la
- ✓ **Confezione completa**, ossia cucitura

***Origine non preferenziale: Romania***

# Principali riferimenti normativi

## 3) **etichettatura di composizione**

- *Direttiva 96/74/CE* relativa alle denominazioni del settore tessile trasposta in Italia dal D.L.gs 194/99
- *Direttiva 121/2008* che opera una rifusione a fini di maggiore razionalità e chiarezza
- *Legge 883/1973* Disciplina delle denominazioni e della etichettatura dei prodotti tessili (abrogati artt. 1-13)
- *D.P.R. 515/1976* regolamento di esecuzione legge 883/73 (abrogati artt. 2,3,4,6, comma 1, 11,12,13,14)

## **Regolamento UE 1007/2011**

relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all'etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili e che abroga la direttiva 73/44/CEE del Consiglio e le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 96/73/CE e 2008/121/CE

Si pone in linea di sostanziale continuità con la disciplina precedente con alcune significative novità

# Regolamento UE 1007/2011

## **Ratio:** semplificazione della normativa

- 1) Trasformare tre strumenti normativi in uno strumento giuridico unico (considerando 1)
  
- 2) Caratteristiche giuridiche del Regolamento
  - Portata generale
  - Obbligatoria in tutti i suoi elementi
  - Direttamente applicabile in ciascuno Stato membro (articolo 288 t.f.u.e e considerando 2)
  
- 3) Nuova procedura per l'inclusione di nuove fibre (considerando 6 e 22)

# Regolamento UE 1007/2011

## Genesi complessa in sede Parlamentare

- In fase di approvazione il P.E. ha deciso di allargarne la portata → aspetti sociali, ecologici, origine, manutenzione, anticontraffazione ecc...
- Obiettivo di fornire una disciplina complessiva e armonizzata dell'intera materia tessile/abbigliamento
- Ostacoli connessi all'etichettatura di origine

# Regolamento UE 1007/2011

## Tracce della problematica del Made In

- 1) nel considerando 20 (la tutela dei consumatori richiede norme commerciali trasparenti e coerenti, anche per quanto riguarda le indicazioni di origine. Tali indicazioni, qualora presenti, dovrebbe consentire ai consumatori di essere pienamente informati sull'origine dei prodotti che acquistano, così da proteggerli da indicazioni di origine fraudolente, inaccurate o fuorvianti)
- 2) Considerando 26 e art. 24: entro il 30/09/2013 relazione della Commissione al P.E. e al Consiglio sui possibili nuovi obblighi di etichettatura a livello UE

# Regolamento UE 1007/2011

Alcune incertezze interpretative / dubbi applicativi:

## **Art. 12 (Prodotti tessili contenenti parti non tessili di origine animale)**

- 1) comprende la presenza di qualsiasi componente di origine animale, anche a livello di accessori ad esempio?
- 2) E' consentita la specificazione del tipo di animale utilizzato?
- 3) sarebbe più semplice se si potesse elaborare un pittogramma/simbolo per esprimere il concetto (ossia la presenza di parti animali)?

## Art. 14 (Etichette e contrassegni)

E' possibile precisare meglio cosa si intenda per etichetta durevole e saldamente attaccata al capo?

